

**GOVERNO DEL MERCATO DEL LAVORO E
RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI PARITETICI
DI SETTORE**

Roma, 28 Febbraio 2003

P R E M E S S A

Le Segreterie Nazionali FENEAL – FILCA – FILLEA intendono, con il presente documento, evidenziare schematicamente i temi e gli obiettivi per un utile confronto con particolare attenzione sia agli impegni già assunti contrattualmente dalle parti e rivenienti dal CCNL precedente (accordo firmato il 29 gennaio 2002) nonché ad ulteriori obiettivi che sono stati enucleati all'interno del documento nazionale ANCE – FENEAL – FILCA – FILLEA del 22 luglio 2001 e presentato nel Convegno Nazionale degli Enti Scuola dello stesso anno. Peraltro i temi del governo del mercato del lavoro e della qualificazione della formazione professionale costituiscono parte rilevante di processi in atto che attribuiscono particolare attenzione al sistema degli Enti Bilaterali chiamandoli ad operare sia su versanti già conosciuti dagli Enti paritetici del settore edile, sia su nuovi percorsi .

Metodologicamente le Segreterie Nazionali intendono proporre un confronto negoziale su ognuno di questi temi che verranno schematicamente riportati nel presente documento per consentire alle parti di convenire ai necessari accordi.

Parlando di strumenti di governo del mercato del lavoro e di qualificazione della formazione professionale, intendiamo usare un'accezione larga ai temi in oggetto facendo riferimento:

- Ø alla trasparenza;
- Ø alla razionalizzazione;
- Ø alla qualificazione del mercato del lavoro.

E' da sottolinearsi, infine, che tra i punti schematicamente richiamati nel documento, ci sono alcuni che richiedono un confronto serrato tra le parti ed altri meno importanti che potranno essere assunti dalla volontà comune delle stesse parti più facilmente non suscitando gravi problemi.

I. ***I TEMI DELLA TRASPARENZA DEL MERCATO DEL LAVORO***

Le parti nell'accordo del 29 gennaio 2002 hanno convenuto su alcuni temi nel Protocollo sulle **“Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni”** che le Organizzazioni Sindacali ripropongono nuovamente al centro del confronto perché si passi dalla indicazione di obiettivi “generici” alla disciplina di istituti contrattuali immediatamente applicabili.

I temi che le OO.SS. scriventi ritengono essere ricompresi sotto questo paragrafo sono i seguenti:

- a) **“estensione agli obblighi di contribuzione nei confronti delle Casse Edili di meccanismi analoghi a quelli previsti dall'art. 29 della L. 341/95 (compresi i meccanismi premiali) per le assicurazioni di legge, in modo da evitare le forme di evasione contributiva connesse alla mancata denuncia di ore lavorate”** e di premiare le imprese che operano all'interno di un circolo virtuoso di concorrenza nel mercato. (*lettera a - Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni*);

- b) estensione della certificazione di regolarità contributiva ai lavori privati. **“Per i lavori privati, obbligo del committente di dichiarare all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, della concessione edilizia (permesso di costruire) o all’atto della presentazione di denuncia di attività, il nominativo della impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi”**(*lettera c - Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni*);
- c) estensione in tutte le province dello Sportello Unico e del DURC rilasciato unitamente da INPS, INAIL e Casse Edili. In tal senso occorrerà da una parte effettuare un monitoraggio sistematico delle esperienze in atto nei territori in cui attraverso accordi provinciali si è giunti già a tale risultato. Inoltre dovrà portarsi a compimento quanto stabilito dal CCNL: **“La documentazione di cui al punto precedente è costituita da un documento di regolarità contributiva rilasciato da uno sportello unico costituito da INPS, INAIL e Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di una convenzione con INAIL ed INPS”** (*lettera d - Politiche di lavoro nel settore delle costruzioni*);
- d) definizione tra le parti, in via sperimentale, di una procedura di verifica della congruità contributiva dei versamenti alla Cassa Edile, basata su parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavoro. **“In via sperimentale, le Associazioni Nazionali sottoscritte definiranno, in aggiunta a quanto sopra, una procedura di verifica della congruità contributiva dei versamenti alla Cassa Edile, basata su parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavoro. La congruità verrà misurata su parametri rapportati al complesso dei lavori eseguiti dalla impresa principale e dalle imprese subappaltatrici con l’impiego di lavoratori subordinati e autonomi. Qualora i versamenti per il singolo lavoro risultino inferiori al parametro di congruità predefinito, le imprese esecutrici sono obbligate ad integrare il versamento contributivo fino al raggiungimento di detto parametro”** (*lettera e- Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni*);
- e) Nelle Casse Edili modifica della modulistica della certificazione per il rilascio della attestazione della regolarità contributiva basata sulla verifica della congruità **“dopo la definizione in via negoziale di quanto espresso al precedente punto e) e quando sarà in possesso dei dati certi necessari allo scopo, la Cassa Edile condizionerà il rilascio dell’attestato di regolarità contributiva di cui al punto d), anche alla verifica di congruità di cui al punto precedente”** (*lettera f - Politiche di lavoro nel settore delle costruzioni*);
- f) stipula di un protocollo con INPS ed INAIL al fine di indirizzare efficacemente il sistema dei controlli ispettivi. **“INPS, INAIL concentreranno le visite ed i controlli sulle imprese non iscritte alle Casse Edili e non in possesso degli attestati di cui sopra”** (*lettera g - Politiche di lavoro nel settore delle costruzioni*).

Le Organizzazioni sindacali nazionali nell’accordo più volte richiamato si erano impegnate ad una definizione compiuta della materia entro il 30/9/2002. Oggi le parti sono facilitate dal fatto che l’art. 29 L. 341/95 è stato prorogato fino al 2006, pur dovendo intervenire un Decreto ministeriale ogni anno che determini la quantità dello sconto contributivo.

E’ chiaro che alcuni di questi impegni contrattuali possono essere risolti autonomamente dal tavolo negoziale tra le parti; mentre altri richiedono una concertazione con soggetti istituzionali

quali il Governo, l'INPS, l'INAIL.

N.B.: *Le parti in neretto sono estrapolate dal testo contrattuale più volte richiamato.*

II RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PARITETICO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

A) LAVORO TEMPORANEO

Le parti hanno già disciplinato nel CCNL il lavoro temporaneo ed il Ministero del Lavoro con lettera del 13/11/2002 prot. n° 5/27824/70/Lav/temp. ha in via definitiva sancito che “appare ammissibile la previsione di una particolare disciplina autonoma del lavoro temporaneo per il settore della edilizia, poiché l'art. 1 comma 3 L. 196/97 conferisce all'autonomia collettiva di integrare le disposizioni legali”.

Al fine di rendere compiutamente operativa tale disciplina le OO.SS. nazionali ritengono che sia necessario predisporre i seguenti atti:

- definizione da parte dei soggetti firmatari il CCNL delle modalità di versamento della quota del 4% al sistema nazionale paritetico di settore ;
- definizione da parte del FORMEDIL dei percorsi formativi standards per i lavoratori temporanei con particolare riguardo alla sicurezza in ingresso;
- disciplina ad opera delle parti sociali del settore della aliquota dello 0.3% della retribuzione imponibile per interruzioni metereologiche che sarà versata dalle agenzie per ogni lavoratore impegnato.

B) QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMEDIL

“I dati della parcellizzazione del sistema imprenditoriale nel settore sono noti a tutti, così come è nota la situazione del mercato del lavoro del settore. Ne risulta che la vita di un lavoratore edile rappresenta un intreccio di percorsi, di esperienze, di lavoro e di non lavoro, che si susseguono in un mercato del lavoro che è quello legale ed un mercato del lavoro parallelo, con entrate ed uscite in cui la legislazione e contrattazione (con i suoi presidi bilaterali) devono inserire elementi di razionalizzazione “.

“E' compito delle parti sociali concepire politiche formative appropriate di settore per la qualificazione, riqualificazione aggiornamento e formazione permanente delle risorse umane, che devono necessariamente essere pensate a livello di settore e non ovviamente di azienda come il susseguirsi di occasioni ricorrenti di qualificazione, aggiornamento e di opportunità programmate permanentemente lungo l'intero arco della vita lavorativa”.

“Elevare la qualità delle risorse umane nel settore delle costruzioni oggi significa innanzitutto monitorare i flussi di ingresso e di uscita dallo stesso e governare i presidi destinati al mestiere, collaborando con i servizi per l'impiego per quanto attiene l'orientamento, la formazione, la riqualificazione, la selezione ed il collocamento. Per questo occorre ripensare al sistema delle Scuole professionali edili ed al ruolo del FORMEDIL Nazionale e regionali all'interno di questo obiettivo teso a razionalizzare il mercato del lavoro ed ad esaltare la funzione della formazione professionale, di modo che le imprese ed i lavoratori ne colgano l'utilità”.

A tal fine, le parti devono intervenire sui seguenti punti:

- Ø **“sviluppo di un sistema nazionale di formazione continua a partire dalla**

risoluzione di due questioni decisive : l'utilizzo dello 0.30% istituito dall'art. 25 4° comma della L. 21/12/1978 n° 845 per la formazione continua versato dalle imprese del settore e la definizione di modalità sostenibili per il distacco di lavoratori in formazione;

v sviluppo di un Piano Nazionale settoriale che consenta alle Scuole di erogare un'offerta formativa omogenea ed allo stesso tempo mirata ai fabbisogni delle imprese rilevati in sede territoriali.

A tal fine le OO.SS. propongono di stipulare un accordo tra le parti sociali di settore e le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interconfederali per definire le modalità per far confluire i versamenti operati dalle imprese del settore verso il sistema FORMEDIL, a sostegno del suddetto piano nazionale di settore .

- Ø **“ sviluppo di un modello a rete che valorizzi la dimensione regionale e il coordinamento operativo a livello interprovinciale e conseguente valorizzazione del ruolo dei Formedil Regionali, anche tenuto conto della normativa di legge in vigore”, all'interno di una unitarietà del sistema Formedil;**
- Ø **definizione in via obbligatoria attraverso accordo nazionale dell'acquisizione della certificazione di qualità ;**
- Ø **“raccordo del sistema di certificazione dei crediti formativi attivato dal sistema Formedil con il libretto personale del lavoratore con l'istituenda anagrafe nazionale dei lavoratori in corso di sviluppo da parte della CNCE: codificazione qualifiche, gestione informatizzata libretti formazione edile, monitoraggio delle politiche di carriera”;**
- Ø **“collegamento della attività delle scuole edili al nuovo sistema scolastico” con un Protocollo di intesa tra Formedil e Ministero della Pubblica Istruzione , Università e Ricerca;**
- Ø **attività delle Scuole Edili per l'orientamento, la formazione per l'apprendistato, l'alternanza, l'obbligo formativo, l'ISTS, la riqualificazione, la formazione continua e la formazione dedicata all'inserimento degli immigrati;**
- Ø **accordo nazionale tra le parti che preveda l'obbligo da parte delle Scuole Edili e dei Formedil Regionali di certificazione dei propri bilanci;**
- Ø **accordo nazionale tra le parti che modifichi il sistema di finanziamento del Formedil prevedendo la canalizzazione diretta da parte delle Casse Edili sulla base della propria massa salari delle percentuali già definite;**

N.B.: Le parti in neretto sono estrapolate dal documento ANCE / FENEAL – FILCA – FILLEA del 22/7/2001.

C) STRUMENTI DI GOVERNO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI